

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Maurizio Canetta  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 140.24 del 17 ottobre 2024 Tutto bene nella fashion valley ticinese?

Signora deputata e signori deputati,

in riferimento all'interrogazione in oggetto, prima di entrare nel merito delle singole domande, esprimiamo alcune considerazioni di carattere generale.

Di principio il Consiglio di Stato deve tener conto delle esigenze di riservatezza a tutela di legittimi interessi privati e delle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio. Confrontato a simili domande, lo scrivente Consiglio può solo rilasciare informazioni generali, utili a comprendere i meccanismi che regolano le procedure oggetto di quesiti.

Alla luce di queste considerazioni, rispondiamo come segue alle singole domande.

- 1. Come valuta i fatti esposti dalla Regione che riguardano l'azienda Guess di Bioggio?**
- 2. I Servizi dello Stato erano al corrente del pessimo clima che regnava in azienda e della gravità della situazione? In particolare c'è stato l'intervento del Servizio di psicopatologia cantonale, ciò che confermerebbe che la situazione ha radici nel tempo?**

Il Consiglio di Stato è molto attento alla problematica dei pericoli psicosociali correlati al lavoro. Sia il Dipartimento della sanità e socialità (DSS), per il tramite del Laboratorio di psicopatologia del lavoro dell'OSC, che il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), per il tramite dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), hanno dato priorità già dagli anni scorsi alla sensibilizzazione sulla salute mentale e i rischi psicosociali sul posto di lavoro, attraverso interventi sui media e pubblicazioni, focalizzando l'attenzione sull'importanza della prevenzione a tutti i livelli e indicando i servizi a cui rivolgersi in caso di necessità. Un esempio recente è la campagna PMI Azione+ che ha quale obiettivo di prevenire le violazioni dell'integrità personale sul posto di lavoro (<https://www4.ti.ch/can/sgcds/pari-opportunita/pmi-azione>).

L'UIL è l'organo d'esecuzione della legge federale sul lavoro (LL). L'art. 2 cpv.1 dell'Ordinanza 3 (OLL3) della citata legge sancisce il seguente principio:

[...]

Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica, provvedendo segnatamente affinché:

- a. vengano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell'ergonomia e della tutela della salute;
- b. effetti di natura fisica, chimica e biologica non danneggino la salute;
- c. siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni;
- d. il lavoro sia organizzato in modo adeguato.

[...]

L'UIL ha inoltre la possibilità, su segnalazione puntuale di disagi psicosociali, di intervenire nei confronti dell'azienda e a supporto anche delle persone coinvolte, indirizzandole se del caso verso i servizi di supporto quali, ad esempio, il laboratorio di psicopatologia del lavoro.

### **3. La Commissione paritetica regionale era informata degli sviluppi di questa vicenda?**

Si rimanda alla premessa. Il Consiglio di Stato non è sistematicamente informato delle comunicazioni che giungono alle commissioni paritetiche.

### **4. I licenziamenti sono avvenuti in fasi successive oppure in un sol colpo, ciò che potrebbe farli ricadere nel capitolo dei licenziamenti collettivi (art. 335d-335g CO), oppure nell'obbligo di notifica nei confronti dell'autorità cantonale (art. 21 L-rilocc e art. 16 R-rilocc)?**

La Sezione del lavoro, per il tramite dell'Ufficio giuridico, è l'autorità preposta a ricevere le segnalazioni dei licenziamenti collettivi, come previsto dal Codice delle obbligazioni (CO), dalla Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) e dal relativo Regolamento.

In base a tali disposti normativi, a carico dei datori di lavoro è istituito un obbligo di segnalazione all'autorità cantonale competente di eventuali licenziamenti collettivi (artt. 335f CO e 335g CO), rispettivamente di licenziamenti eseguiti per motivi economici o per cessazioni di attività che concernono almeno sei dipendenti sull'arco di due mesi (artt. 21 lett. b L-rilocc e 16 Regolamento L-rilocc).

Si precisa che, a segnalazione ricevuta, viene favorita l'accoglienza del personale presso gli Uffici regionali di collocamento, che possono svolgere – d'intesa con l'ufficio giudico della Sezione del lavoro – presentazioni collettive per il personale licenziato in relazione all'iscrizione alla disoccupazione. L'Esecutivo non ha il compito di verificare che la procedura di consultazione dei lavoratori sia rispettata, né di approvare eventuali piani sociali. L'autorità chiamata a dirimere eventuali disaccordi tra le parti coinvolte, datori di lavoro e lavoratori, è il giudice civile.

RG n. 5639 del 20 novembre 2024

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.*

Vogliate gradire, signora deputata e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (dfe-ug@ti.ch)
- Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (dss-osc@ti.ch)